

REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO

“LEONESSA DI PUGLIA”

Premesse – Finalità

- Il presente regolamento è finalizzato al riconoscimento di pregi, di qualità, di meriti e di impegni nella carriera oppure in periodi temporali circoscritti, ad atti e gesta esclusivi di particolare e significativo interesse, di singoli cittadini contemporanei o deceduti, oppure di associazioni, di enti e/o istituzioni, che nelle rispettive attività sia a livello principale, che a livello hobbistico - amatoriale, si siano distinti nelle arti e nei mestieri siano essi industriali, artigianali e agricole, nelle professioni intellettuali e manuali, nella cultura, nell'arte, nello sport, nello spettacolo, nella politica, nel sociale, ed in ogni altra azione civile, militare, religiosa, che punti, o ha puntato, al rafforzamento dell'immagine della comunità altamurana, dei suoi uomini, dei suoi prodotti, dei suoi mezzi, dei suoi contenuti e di tutte quelle attività di spicco esclusive che danno, o hanno dato lustro alla Città di Altamura sul territorio locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 1 – Istituzione Titolo

1. È istituito dall'Amministrazione Comunale il riconoscimento denominato "LEONESSA DI PUGLIA" a favore di persone fisiche e giuridiche, associazioni, o enti particolarmente benemeriti nell'opera di promozione personale e delle proprie attività nel sociale, nella cultura, nel settore economico-produttivo ad ogni livello, nella politica, ecc..

Art. 2 – Assegnazione

1. Il LEONESSA DI PUGLIA è assegnato con cadenza annuale, di norma nel mese di maggio.

2. La consegna dello stemma del LEONESSA DI PUGLIA è accompagnata da un documento recante la motivazione.

Art. 3 – Modalità di presentazione

1. Entro il mese di febbraio una Commissione, composta dal Sindaco, che la presiede, o suo delegato e dai membri della II Commissione Consiliare, provvede a formalizzare la proposta della persona, dell'associazione o dell'ente a cui assegnare il premio LEONESSA DI PUGLIA, selezionando una sola delle richieste tra tutte quelle pervenute.
2. Le richieste con dettagliata relazione e/o documentazione accompagnatoria ritenuta necessaria dal proponente/richiedente possono essere prodotte da chiunque ne abbia interesse alla proposizione indirizzata al Sindaco.
3. Le richieste scartate possono essere ripresentate l'anno successivo.

Art. 4 – Consegna titolo

1. La consegna del LEONESSA DI PUGLIA è effettuata dal Sindaco in una cerimonia pubblica all'interno della Sala Consiliare.

Art. 5 – Destinatari

1. Qualora si tratti di persone benemerite già decedute, o impossibilitate a ricevere personalmente il riconoscimento di LEONESSA DI PUGLIA è consegnato ai familiari o ai rappresentanti del destinatario del riconoscimento.
2. Qualora si tratti di associazioni o enti, il LEONESSA DI PUGLIA è consegnato al legale rappresentante.

Art. 6 – Istituzione Albo Ufficiale

1. È istituito un Albo Ufficiale dei destinatari del LEONESSA DI PUGLIA conservato presso l'Ufficio Cerimoniale della Segreteria del Sindaco.

Art. 7 – Intestazione Strade e spazi pubblici

1. Nell'ipotesi in cui occorre intitolare nuove strade, vie, piazze e/o spazi pubblici l'ufficio della Toponomastica può far ricorso all'Albo Ufficiale dei cittadini benemeriti di cui al precedente art. 6 secondo i modi ed i termini prescritti per legge.